

03822/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Risarcimento  
danni da  
sospensione  
lavori

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -  
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente di sezione -  
Dott. ENRICO PAPA - Presidente di sezione -  
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente di sezione -  
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -  
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -  
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -  
Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere -  
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

R.G.N. 163/2007

Cron. 3822

Rep. 1192

Ud. 13/01/2009

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 163-2007 proposto da:

GIOVE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CACCIAVILLANI IVONE, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

DE PERINI ALICE, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO

ENZO, che la rappresenta e difende unitamente

all'avvocato BONIFACIO GIOVANNI, giusta delega a margine

del controricorso;

ANOE' NICODEMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato PALANDRI

MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato POZZAN ANGELO, giusta delega a margine del

controricorso;

PROVINCIA DI VENEZIA, in persona del Presidente della

Giunta Provinciale pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio

dell'avvocato VINTI STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato DE BENETTI CRISTINA,

giusta delega a margine del controricorso;

PETRIS STEFANO, SARTO GIORGIO, CEROCCHI LUIGI,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 88, presso

lo studio dell'avvocato VINTI STEFANO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE

BENEDETTI CRISTINA, CASELLATI ANTONIO, per procura a

margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1302/2006 della CORTE D'APPELLO



di VENEZIA, depositata il 30/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. LUCIO  
MAZZIOTTI DI CELSO;

uditi gli avvocati Chiara CACCIAVILLANI per delega  
dell'avvocato Ivone CACCIAVILLANI, Angelo POZZAN,  
Giovanni BONIFACIO, Fabrizio POLLARI MAGLIETTA per  
delega dell'avvocato Stefano VINTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del  
ricorso.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.



### Svolgimento del processo

La s.r.l. Giove conveniva in giudizio la Provincia di Venezia ed i componenti della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Venezia – che avevano espresso parere per l'imposizione di vincolo su un'area di proprietà di essa società sulla quale erano appena iniziati i lavori per la realizzazione di un piano di lottizzazione - per sentirli condannare al risarcimento dei danni che le erano derivati dalla sospensione di detti lavori a seguito di un'ordinanza in tal senso emessa il 29/1/1990 dal Presidente della Provincia di Venezia.

I convenuti, costituitisi, sostenevano l'infondatezza della domanda che il tribunale di Venezia, con sentenza 1572/03, rigettava dopo aver affermato la propria giurisdizione.

Avverso la detta sentenza la società Giove proponeva gravame al quale resistevano tutti gli appellati, ossia la Provincia di Venezia e, quali componenti della menzionata Commissione Provinciale, Alice De Perini, Anò Nicodemo, Giorgio Sarto, Stefano Petris e Luigi Cerocchi.

Con sentenza 30/8/2006 la corte di appello di Venezia rigettava il gravame osservando: che era inammissibile il motivo di gravame con il quale era stato censurato il capo della sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dei membri della Commissione in questione per insussistenza di un nesso di causalità tra l'asserita condotta e "l'atto che avrebbe determinato il danno"; che il detto motivo di appello non aveva colto le ragioni della decisione essendosi diffuso solo sui doveri di comportamento della p.a.; che il TAR Veneto, con sentenza n. 658/93, aveva ritenuto illegittima la delibera di proposizione del vincolo paesaggistico impugnata dalla Giove per difetto



di istruttoria e carenza di motivazione sul rilievo che l'Amministrazione non aveva prodotto in giudizio la relazione di sopralluogo né aveva precisato quanto emerso nelle precedenti riunioni della Commissione; che il tribunale, con la sentenza impugnata, aveva escluso la responsabilità dell'Amministrazione in presenza di un annullamento per motivi formali e procedurali ed in difetto di prova di concreti comportamenti illeciti; che l'appellante aveva indicato come comportamenti illeciti l'aver imposto il vincolo in questione senza lo svolgimento di una corretta istruttoria ed in difetto di istruttoria perché fondato su un documento non pertinente ( relazione redatta da un soggetto privato ) come accertato dal Tar; che però la citata sentenza del Tar non aveva accertato la detta omissione, bensì solo che nel procedimento giurisdizionale la Provincia non aveva prodotto i documenti necessari a provare la correttezza dell'istruttoria; che, inoltre, il Tar non aveva affermato l'inutilizzabilità del documento in questione nel procedimento amministrativo, ma aveva solo rilevato l'impossibilità di sopperire alle lacune istruttorie in sede giurisdizionale ricorrendo a tale documento; che, come rilevato dal tribunale, non bastava una dichiarazione di illegittimità di un atto da parte del TAR – specie quando era dovuta a motivi formali o procedurali – per ritenere provati gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito civile di cui all'articolo 2043 c.c.; che nella specie non era stata fornita la prova né dell'elemento soggettivo, né del danno; che, infatti, la società aveva solo provato di essere titolare della concessione edilizia del 13/12/1989 limitandosi a dichiarare di aver il 18/1/1990 iniziato i lavori portati a un "avanzato stato di attuazione"; che null'altro era noto nello specifico in ordine ad eventuali danni che l'appellante avrebbe subito dalla propo-



sta di vincolo e dall'ordinanza di sospensione dei lavori; che nell'atto di appello era per la prima volta quantificato il danno in € 150.000,00 ma non la qualificazione; che sempre per la prima volta, addirittura nella comparsa conclusionale in appello, la società Giove aveva chiesto l'espletamento di una c.t.u. per la determinazione del quantum formulando inammissibilmente in via subordinata la domanda di condanna generica; che neppure nella detta comparsa l'appellante aveva spiegato in cosa sarebbero consistiti gli asseriti danni subiti.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta dalla s.p.a. Giove con ricorso affidato a sei motivi illustrati da memoria. Hanno resistito con separati controricorsi: a) la Provincia di Venezia; b) Alice De Perini; c) Anòè Nicodemo; d) Giorgio Sarto, Stefano Petris e Luigi Cerocchi.

#### Motivi della decisione

In via preliminare la Corte rileva che la procura speciale di cui all'articolo 365 c.p.c. a margine del ricorso risulta essere stata conferita agli avvocati Ivone Cacciavillani del foro di Venezia e Luigi Manzi del foro di Roma da Mazzarotto Giorgio nella dichiarata qualità di procuratore speciale di Dialma Giro legale rappresentante della ricorrente s.p.a. Giove. Tale qualità è stata genericamente affermata in ricorso e non documentata né all'atto del deposito del ricorso ( pur se nell'atto si afferma di produrre "copia autentica della sentenza gravata e copia della procura citata" ) né successivamente ai sensi dell'art. 372 c.p.c., che al primo comma consente la produzione di documenti riguardanti, tra l'altro, l'ammissibilità del ricorso.



Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in applicazione del principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora il soggetto che in veste di parte formale proponga il ricorso per cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilasci il mandato per il giudizio di cassazione, ma non produca né con il ricorso né successivamente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. i documenti che giustifichino quella qualità, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., in quanto la Suprema Corte non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e deve essere controllata dalla Corte anche d'ufficio (a differenza della sussistenza della rappresentanza organica, la cui mancanza deve essere eccepita da chi la neghi), senza che in contrario possa rilevare la mancata eccezione del resistente (tra le tante, sentenze 19/10/2007 n. 22009; 2/5/2007 n. 10122; 27/5/2005 n. 11285; 26/5/2005 n. 11188).

Va solo aggiunto che si deve escludere l'applicabilità dell'art. 384, comma terzo, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - a norma del quale ove la Corte ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata di ufficio, deve riservarsi la decisione, dando termine alle parti per note - in quanto detta norma non attiene alle questioni relative all'ammissibilità del ricorso - nel caso in esame in relazione al requisito di valida procura speciale - le quali fanno parte *naturaliter* del *thema decidendum* (Cass. n. 15949/2007; Cass. S.u. n. 18759/2008 e n. 27787/2008).



La società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente, spese liquidate nelle rispettive misure indicate in dispositivo.

Va infine rigettata la richiesta - formulata dal resistente Anòè Nicodemo - di condanna della ricorrente società Giove al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Tale richiesta, proponibile per la prima volta in sede di legittimità per danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di Cassazione, richiede pur sempre la prova, fornita dall'istante, dell'an e del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi ( nella specie non consentita ) dagli atti di causa. Infatti, ancorchè sia effettuabile anche di ufficio, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) è comunque necessaria la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa.

Nel caso in esame la precisa quantificazione della pretesa creditoria non è di certo desumibile sulla sola base delle circostanze di fatto al riguardo genericamente dedotte dal resistente del tutto vaghe, indimostrate e prive di concretezza: da tali circostanze non è possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida:



- a) in favore della Provincia di Venezia in complessivi € 200,00, oltre € 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge;
- b) in favore di Anòè Nicodemo in complessivi € ~~X~~200,00, oltre € 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge;
- c) in favore di Alice De Perini in complessivi € 200,00, oltre € 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge;
- d) in favore di Sarto Giorgio, Petris Stefano e Cerocchi Luigi in complessivi € 200,00, oltre € 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Roma 13 gennaio 2009

Il consigliere estensore

Il presidente  
*Vincenzo Colucci*

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, ..... **1.8.FEB.2009**

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista